
Diritto annuale 2026 - Nuove imprese

Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti dal 1° gennaio 2026 pagano il diritto annuale al momento dell'invio della domanda. In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto annuale di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24.

Per il 2026 sono confermati gli importi del 2025

Con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 17/03/2026, pubblicato sul sito informatico del Ministero in data 28/04/2026, è stato autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per il finanziamento di progetti di promozione dello sviluppo economico e organizzazione di servizi alle imprese, allineando così gli importi a quelli degli anni precedenti.

Le imprese o unità locali iscritte nel periodo dal 01/01/2026 al 28/04/2026 e che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2026 senza l'integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto **senza interessi e sanzioni entro il 30 novembre 2026**.

Il versamento deve essere effettuato con modello F24, sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", utilizzando il codice tributo 3850. Oltre la data del 30 novembre 2026 il versamento del conguaglio dovrà essere effettuato con ravvedimento operoso.

Importi diritto annuale 2026 - nuove iscrizioni dal 1° gennaio 2026

Gli importi del diritto annuale, dovuti dalle imprese che chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel registro delle imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie, sono i seguenti:

Tipo impresa

Sede

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti)

Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese (cooperativa, consorzio, soc. consortile, geie, imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria)

Società semplice agricole

Società semplice non agricole

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001

Società cooperativa

Consorzi

Enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono in sezione ordinaria

Società di capitali

Società di persone

Soggetti iscritti al REA (repertorio economico amministrativo): enti non commerciali che esercitano in modo

un'attività economica di natura commerciale (es.: associazioni, fondazioni, parrocchie, asili, eccetera) - sol

Imprese con sede principale all'estero, per ciascuna unità locale/sede secondaria

(*) Sono indicati gli importi arrotondati all'unità di euro.

Documentazione

Non rientrano in questa casistica gli iscritti per trasferimento di sede da altra provincia, i quali, nell'anno del trasferimento, devono versare il diritto annuale alla camera di commercio in cui erano iscritti al 1° gennaio, con le modalità previste per le "imprese già iscritte", cioè entro la scadenza del primo acconto delle imposte e, se iscritti alla sezione ordinaria, con calcolo dell'importo dovuto in base al fatturato dell'esercizio precedente.
Per i pagamenti all'atto dell'iscrizione sono consentite le seguenti modalità alternative:

- prepagato Telemaco;
- modello F24 entro 30 giorni dall'invio della domanda di iscrizione

Riferimenti normativi:

- [Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy pubblicato sul sito informatico del Ministero in data 28/04/2026 - maggiorazione](#)
- [Art. 28, c. 1, d.l. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114](#)
- [D. Lgs. 219/2016](#)
- [Decreto interministeriale 21 aprile 2011](#)
- [Nota n. 9347 del 16 gennaio 2026 - Misure del diritto annuale 2026](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 14 Mag, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

Rate